

# RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

---

Incaricato delle funzioni di revisore legale (art.14 del D. Lgs. 27 Gennaio 2010 n°39)

*All'Assemblea degli associati*

**Associazione Pescatori  
Sez. Prov.le di Bergamo  
Convenzionata con F.I.P.S.A.S.**

Via Monte Gleno 2/L - Bergamo  
Codice Fiscale 95128770161

---

## PREMESSE

Il sottoscritto Andrea Paolo Corsi, nell'esercizio in esame, ha svolto le funzioni previste dall'art. 2409 bis del Cod. Civ..

La mia attività è stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel documento "il controllo indipendente negli enti no profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili". In particolare ho svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio dell'associazione, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Oggetto della presente relazione è il bilancio dell'associazione suindicata – nei componenti previsti dalla forma adottata – riferito all'esercizio chiuso al **31 dicembre 2023**.

## Giudizio Positivo

A giudizio del revisore, che ha svolto la revisione contabile, il bilancio dell'esercizio di cui alle premesse fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso alla data indicata nella relazione, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

## Responsabilità degli amministratori per il bilancio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

## Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Gli obiettivi del revisore sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il suo giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità alle norme di comportamento

contenute nel documento “il controllo indipendente negli enti no profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, individuando sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità dei principi sopra menzionati, il Revisore ha esercitato il giudizio professionale ed ha mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ✓ ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ha definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il suo giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ✓ ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della società;
- ✓ ha valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- ✓ ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Bergamo, 20 febbraio 2024

Il Revisore/Legale  
(Andrea Paolo Corsi)

